

ALLEGATO 1

**Disciplinare per la concessione
d'uso del marchio collettivo**

**“NATURA IN CAMPO –
i prodotti dei parchi”**

INDICE

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL DISCIPLINARE.....	3
ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI.....	3
ARTICOLO 3 - FINALITÀ DEL MARCHIO	4
ARTICOLO 4 - PRINCIPI GENERALI.....	5
ARTICOLO 5 - IL MARCHIO E SUE MODALITÀ D'USO.....	5
ARTICOLO 6 - SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE LA CONCESSIONE PER L'USO DEL MARCHIO	7
ARTICOLO 7 - PRODOTTI AMMISSIBILI ALLA CONCESSIONE PER L'USO DEL MARCHIO	8
ARTICOLO 8 - ITER PROCEDURALI PER LA CONCESSIONE DELL'USO DEL MARCHIO	11
ARTICOLO 9 - COMITATO DEL MARCHIO	13
ARTICOLO 10 - CONTROLLI DI CONFORMITÀ E PIANO DEI CONTROLLI.....	14
ARTICOLO 11 - SANZIONI.....	14
ARTICOLO 12 - RICORSI	15
ARTICOLO 13 - RINUNCIA.....	15
ARTICOLO 14 - AZIONI SUCCESSIVE ALLA REVOCA/RINUNCIA	15
ARTICOLO 15 - PIANO DELLE COMUNICAZIONI	15
ARTICOLO 16 - PATROCINI.....	16
ARTICOLO 17 - MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI.....	16
ARTICOLO 18 - RESPONSABILITÀ CIVILE.....	16
ARTICOLO 19 - RISERVATEZZA.....	16
ARTICOLO 20 - ENTRATA IN VIGORE.....	17
ARTICOLO 21 - NORME TRANSITORIE	17
ARTICOLO 22 - DISPOSIZIONI FINALI.....	17

Articolo 1 - Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare definisce le condizioni e le modalità d'uso del marchio **"NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi"**, marchio collettivo ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 30 del 10 febbraio 2005 e successive modifiche, di seguito denominato "Marchio".

Il marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" di cui al presente disciplinare è registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi della CCIAA di Roma il _____ n. pratica _____.

L'Agenzia Regionale Parchi, per conto della Regione Lazio, è titolare del suddetto Marchio.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente disciplinare si intende per:

"Disciplinare per la concessione d'uso del marchio" (in breve disciplinare): documento che detta i requisiti per la concessione d'uso del marchio "Natura in Campo – i prodotti dei parchi".

"Marchio": il segno grafico/logotipo **"NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi"** che serve a identificare i prodotti agro-alimentari provenienti dai territori delle Aree Naturali Protette, in applicazione al disciplinare e al relativo piano di controllo.

"Prodotti dei Parchi" tutti i prodotti agroalimentari conformi al regolamento, ai quali è possibile concedere e apporre il Marchio.

"Agenzia Regionale Parchi" (in breve ARP): titolare, per conto della Regione Lazio, del marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi";

"Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette": l'insieme delle Aree Naturali Protette istituite dalle singole Regioni, nonché le Aree Naturali Protette Nazionali, di cui alla Legge 6 dicembre 1991 n. 394.

"Comitato del Marchio": organismo ARP preposto alla valutazione, programmazione, monitoraggio, coordinamento e promozione del Marchio;

"Richiedente": il soggetto pubblico o privato (ditta, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione o persona fisica) che richiede, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, la concessione d'uso del Marchio;

"Beneficiario": il soggetto pubblico o privato (ditta, società, cooperativa, associazione, consorzio, ente, fondazione o persona fisica) che viene, secondo le modalità contenute nel presente disciplinare, espressamente autorizzato dall'ARP all'uso del Marchio.

"Piano dei controlli": documento che norma le modalità delle verifiche e dei controlli da effettuare sui richiedenti il marchio, per la concessione dello stesso.

"Verifica ispettiva": verifica in situ, presso il richiedente/beneficiario, circa il possesso dei requisiti specificati nel presente disciplinare, sostenuta da verifica documentale (controllo e acquisizione dei documenti) svolta da tecnici.

"Tecnico": esperto nel settore agroalimentare che opera presso il sistema delle AA.NN.PP o della regione Lazio come dipendente o collaboratore esterno.

“Parere di Conformità”: verifica il rispetto dei requisiti di conformità al dispositivo di controllo, sia per quanto riguarda la conformità del prodotto ai requisiti disciplinati, sia per quanto riguarda le prescrizioni e le tempistiche derivanti dall’applicazione del piano di controllo, ai fini del rilascio dell’Attestazione di conformità.

“Non conformità gravi”: situazioni che possono riguardare il processo produttivo, il sistema di gestione o il prodotto (in osservanza dell’obbligo delle registrazioni, inosservanza dell’obbligo di conservare i documenti relativi all’autocontrollo svolto, ecc.) che portano a esprimere la non conformità del prodotto ai requisiti previsti dal disciplinare. Stante tale situazione, il prodotto pertanto non potrà essere contrassegnato con il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”.

“Non conformità lievi”: non corrispondenza delle attività svolte alle prescrizioni del Piano dei controlli. Tali rilievi non pregiudicano la conformità del prodotto, ma possono, nel tempo comprometterla. Il prodotto soggetto a verifica potrà essere contrassegnato con il marchio collettivo “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi” solo se il beneficiario intraprende, nei tempi stabiliti, le azioni correttive necessarie ad eliminare le non conformità lievi riscontrate durante le verifiche ispettive.

“Azione correttiva”: insieme delle azioni intraprese dal beneficiario del marchio al fine di eliminare le cause di non conformità esistenti.

Articolo 3 - Finalità del Marchio

Il Marchio è istituito al fine di:

- a) promuovere forme di collaborazione e partenariato tra gli Enti gestori delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS e i produttori che operano nelle aree stesse o limitrofe secondo criteri di sostenibilità ambientale;
- b) incentivare e qualificare la produzione di prodotti agro-alimentari con metodi compatibili con le caratteristiche dei territori delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, e con le loro esigenze di conservazione;
- c) diffondere e promuovere l’adesione al sistema di certificazione Biologica e la sostenibilità ambientale;
- d) promuovere la commercializzazione ed il consumo dei prodotti a Marchio contribuendo alla conservazione della biodiversità nelle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS;
- e) promuovere l’imprenditoria e l’occupazione nelle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, favorendo la conoscenza delle produzioni locali presso i consumatori locali, nazionali ed internazionali;
- f) promuovere la sperimentazione e la valorizzazione di attività produttive sostenibili;
- g) incentivare procedure di tracciabilità/rintracciabilità a tutela dell’operatore e del consumatore finale;
- h) favorire l’adeguamento normativo delle aziende;
- i) incentivare e promuovere la partecipazione delle aziende con prodotti a marchio a manifestazioni/fiere/eventi promosse dall’ARP/AA.NN.PP;
- j) promuovere la costituzione di un Consorzio/Associazione espressione dei produttori/trasformatori a marchio “NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi”.

Con l'istituzione del marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" l'ARP si propone di promuovere lo sviluppo e il controllo delle filiere/prodotti/servizi (d'ora in poi "prodotti") del settore agroalimentare e rurale del territorio delle Aree Naturali Protette, comprese SIC e ZPS. In particolare il marchio sarà utilizzato per contraddistinguere prodotti agricoli, zootecnici, ittici e loro derivati.

Articolo 4 - Principi generali

Il Marchio è concesso ai prodotti agro-alimentari che sono conformi al presente disciplinare e alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di sanità, sicurezza ed ambiente.

Il Marchio non può, in nessun caso, costituire marchio principale.

Il Marchio deve essere utilizzato congiuntamente al nome dell'Area Naturale Protetta o della SIC e ZPS in cui avviene la produzione/trasformazione del prodotto interessato. Per le zone SIC e ZPS, può essere utilizzata, in alternativa alla propria denominazione, la dizione "Rete Natura 2000".

Nel caso di più Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, presenti nello stesso territorio comunale, il beneficiario ricadente con la propria azienda al di fuori delle suddette AANNPP deve utilizzare congiuntamente al Marchio il nome dell'Area Naturale Protetta o SIC e ZPS più prossima o quella di provenienze delle materie prime.

I beneficiari ricadenti nei comuni privi di Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, che nel rispetto dell'art 6 e 7 possono utilizzare il Marchio, devono utilizzare lo stesso congiuntamente al nome dell'Area Natura Protetta o SIC o ZPS da dove prevalentemente provengono le materie prime.

Il rinnovo della concessione dell'uso del Marchio avviene tacitamente. Ogni tre anni il beneficiario viene sottoposto ad una verifica ispettiva di rinnovo per accertare il rispetto dei requisiti previsti dal presente Disciplinare. Nel caso di cessione di impresa o ramo d'azienda da parte del beneficiario, il subentrante perde il diritto all'uso del marchio, a meno che questi non riavvii la procedura di concessione.

In caso di mancato rinnovo della concessione d'uso del Marchio, questo deve essere rimosso da tutte le etichette, targhe, brochure e documenti. In caso di non ottemperanza a quanto previsto dal presente comma verranno avviate le procedure indicate all'art. 11.

Articolo 5 - Il Marchio e sue modalità d'uso

Il Marchio è costituito da un segno grafico e dal logotipo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi", come di seguito riportato:



Segno grafico e logotipo che compongono il Marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" sono inscindibili ai fini dell'utilizzo del Marchio stesso.

Di seguito è riportata la descrizione del logotipo del Marchio: il marchio, presenta una forma a campana, all'interno della quale è riporto un grafico circolare su sfondo di colore beige, e alla base un rettangolo di colore marrone che riporta la sola denominazione dell'Area Naturale Protetta o la dizione "Rete Natura 2000" di provenienza del prodotto. Internamente il grafico riporta: immagine stilizzata di una figura femminile vestita con abiti tradizionali (copricapo di colore rosso; corpetto di colore rosa-rosso-marrone); foglia di colore verde con evidenza delle nervature di colore nero; sfondo di colore azzurro intenso riconducibile ad un bacino idrico; due montagne di cui una di colore marrone chiaro e l'altra marrone scuro; sole di colore giallo scuro, con raggi disposti a ventaglio di colore nero, su sfondo beige. Esternamente al grafico, lungo la circonferenza è riportata in alto la dicitura "NATURA IN CAMPO" font trixie, in basso "i prodotti dei parchi" font trixie.

Al Marchio può essere facoltativamente abbinato il logo dell'Area Naturale Protetta di origine.

Le dimensioni minime da rispettare sono: base 1 cm, mantenendo sempre il rapporto 1:1,5.

Il marchio deve essere applicato nella versione a colori.

Il Marchio deve essere utilizzato, da parte del beneficiario, nel rispetto delle seguenti norme:

- a) dovrà essere riprodotto utilizzando le tonalità proprie di colore e di carattere per la dicitura;
- b) nel caso di ingrandimento devono sempre essere rispettate le proporzioni dimensionali;
- c) dovrà essere utilizzato solo per contraddistinguere il prodotto per il quale si è ottenuto la concessione d'uso da parte dell'ARP;
- d) potrà essere applicato come etichetta sui prodotti e relativi involucri, come incisione o rilievo e usato altresì per carta da lettera, stampati, buste e per manifestazioni pubblicitarie di qualsiasi genere;

-
- e) dovrà essere utilizzato in associazione con il marchio o la denominazione dell'azienda/impresa beneficiaria;
 - f) dovrà essere utilizzato in modo corretto e non ingannevole nel rispetto della legislazione vigente in materia.

In ogni caso l'azienda/impresa deve prendere tutte le precauzioni necessarie affinché nelle sue pubblicazioni e nella sua pubblicità non nasca confusione tra i prodotti per cui è concesso l'uso del marchio e per quelli per i quali non è concesso.

La pubblicità relativa al Marchio è vietata quando l'azienda/impresa non sia ancora stata autorizzata dall'ARP o in caso di sospensione, cancellazione o rinuncia all'iscrizione dagli elenchi dei beneficiari.

Non è concesso cedere a terzi, neppure parzialmente, il diritto all'uso del Marchio.

L'uso del Marchio in modo e per scopi diversi da quelli previsti dal presente disciplinare, comporterà per l'azienda/impresa l'immediata revoca della concessione all'uso del Marchio stesso.

Articolo 6 - Soggetti che possono richiedere la concessione per l'uso del Marchio

La richiesta d'uso del marchio di cui all'art. 5 può essere presentata da

- imprese individuali;
- società;
- cooperative;
- consorzi;
- enti;
- fondazioni;
- associazioni

iscritte nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Provincia di competenza e che risultano essere in possesso di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

I soggetti che richiedono la concessione per l'uso del Marchio devono avere il proprio stabilimento produttivo (coltivazione, allevamento, impianto di trasformazione/confezionamento): all'interno del perimetro delle Aree Naturali Protette, comprese SIC e ZPS; nel territorio amministrativo dei Comuni interessati parzialmente da Aree Naturali Protette, comprese SIC e ZPS; nel territorio amministrativo dei Comuni privi di Aree Naturali Protette, comprese SIC e ZPS.

I soggetti localizzati all'interno del perimetro delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, per richiedere la concessione per l'uso del Marchio devono presentare i seguenti requisiti :

- a) rispetto di tutte le misure di salvaguardia ambientale e paesaggistica previste per l'area, ovvero delle norme previste nel Piano dell'Area Naturale Protetta di interesse e nel Regolamento dell'Area stessa, nonché delle regolamentazioni dei SIC e ZPS e delle misure di conservazione vigenti per l'area;

-
- b) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell'azienda interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati;
 - c) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.

I soggetti che non ricadono all'interno del perimetro delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, ma sono localizzati nel territorio amministrativo dei Comuni interessati parzialmente dalle stesse, possono ottenere l'uso del Marchio se dimostrano di possedere i seguenti requisiti :

- a) attuare pratiche di salvaguardia ambientale tali da consentirgli, in sede di prima richiesta di concessione d'uso del marchio, il raggiungimento di un valore pari almeno a 1,5 punti come sommatoria dei punteggi dei requisiti di cui all'art 7;
- b) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell'azienda interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati;
- c) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.

I soggetti che ricadono nei territori amministrativi dei Comuni privi di Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, possono ottenere l'uso del Marchio se dimostrano di possedere i seguenti requisiti:

- a) impiegare totalmente materie prime provenienti/ottenute all'interno del sistema delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS.
- b) attuare pratiche di salvaguardia ambientale tali da consentirgli, in sede di prima richiesta di concessione d'uso del marchio, il raggiungimento di un valore pari almeno a 1,5 punti come sommatoria dei punteggi dei requisiti di cui all'art 7;
- c) non utilizzo, nel ciclo produttivo dell'azienda interessata, di sementi geneticamente modificate e/o mangimi contenenti Organismi Geneticamente Modificati;
- d) ottenimento dei prodotti agro-alimentari con ingredienti non contenenti Organismi Geneticamente Modificati.

Articolo 7 - Prodotti ammissibili alla concessione per l'uso del Marchio

I prodotti agroalimentari cui concedere l'uso del Marchio devono soddisfare, obbligatoriamente, almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) prodotti biologici certificati o in conversione;
- b) prodotti tradizionali censiti nell'elenco dei Prodotti Tradizionali Regionali;
- c) prodotti ottenuti da varietà o razze iscritte al Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L.R. 15/00);
- d) prodotti biodinamici;
- e) prodotti certificati secondo lo standard Globalgap;
- f) prodotti derivanti da aziende certificate UNI EN ISO 14001: 2004 o registrate EMAS o che producono almeno il 30% di energia da fonte rinnovabili.

Sono esclusi dalla concessione d'uso del Marchio, i prodotti a Denominazione di Origine (Dop/Igp e Docg/Doc/Igt) riconosciuti ai sensi del Reg CE 510/06 e del Reg CE 479/08.

L'ARP istituisce e cura l'aggiornamento in tempo reale dell'elenco dei prodotti a marchio, dove vengono iscritti tutti i prodotti ed i relativi produttori cui è stato concesso l'uso del marchio collettivo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi".

L'elenco di cui al comma precedente è pubblico e consultabile dal sito internet www.naturaincampo.it e www.parchilazio.it.

Le aziende che non ricadono all'interno del perimetro delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, in sede di prima richiesta di concessione del Marchio devono dimostrare di attuare pratiche di salvaguardia ambientale tali da consentire il raggiungimento di un valore pari almeno a 1,5 punti, come sommatoria dei punteggi dei requisiti di cui sotto.

Tutte le aziende, ovunque collocate – nel rispetto dell'art 6, in fase di rinnovo della concessione del Marchio devono dimostrare di attuare pratiche di salvaguardia ambientale tali da consentire il raggiungimento di un valore pari almeno a 3 punti, come sommatoria dei punteggi dei requisiti di cui sotto.

Si riportano di seguito i requisiti con i relativi punteggi:

1. certificazioni:

1.1. certificazione biologica (punti 3);

valutazione e verifica: certificato rilasciato dall'organismo di controllo;

1.2. certificazione biodinamica (punti 3);

valutazione e verifica: certificato rilasciato dell'organismo di controllo

1.3. certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2004 o Emas (punti 3);

valutazione e verifica: certificato rilasciato dell'organismo di controllo

1.4. certificazione Ecolabel del servizio turistico (punti 2);

valutazione e verifica: certificato rilasciato dell'organismo competente

1.5. UNI EN ISO 9001:2008 (punti 2);

valutazione e verifica: certificato rilasciato dell'organismo di controllo

1.6. certificazione GlobalGap (punti 2);

valutazione e verifica: certificato rilasciato dell'organismo di controllo

2. energia da fonti rinnovabili:

2.1. produzione aziendale: almeno il 30% di energia da fonte rinnovabili (punti 3)

valutazione e verifica: documentazione attestante le caratteristiche dell'impianto realizzato e della sua operatività o il contratto con il G.S.E..

2.2. almeno il 20% dell'energia elettrica utilizzata proveniente da fonti di energia rinnovabile come stabilito dalla direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo sulla promozione dell'energia elettrica nel mercato dell'elettricità. (punti 2);

valutazione e verifica: copia del contratto in essere con la società di approvvigionamento elettrico che attesti la percentuale dell'energia elettrica rinnovabile impiegata. Ai sensi della direttiva 2001/77/CE per «fonti di energia rinnovabili» si intendono le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).

2.3. impiego di macchinari utilizzati nel processo di trasformazione appartenenti a classi di basso consumo energetico (punti 0,5);

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

2.4. efficienza energetica delle lampadine: almeno il 50% di tutte le lampadine installate nella struttura aziendale deve presentare una efficienza energetica di classe A. (punti 0,5);

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

3. tecniche agricole

3.1. concimazioni del terreno: l'azienda utilizza almeno per il 50% sostanze organiche (letame, compost, ecc) e pratiche di sovescio (punti 1)

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

3.2. utilizzo di fitofarmaci: l'azienda non utilizza fitofarmaci classificati come "molto tossici (T+)", "tossici (T)" e "nocivi (Xn)" come previsto dal DLgs del 14/03/2003 n. 65 e successive modifiche. (punti 1,).

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

3.3. utilizzo di diserbanti: l'azienda non utilizza diserbanti di sintesi per eliminare e controllare le malerbe infestanti. (punti 1,5)

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

3.4. controllo patologie (lotta guidata): l'azienda interviene, con criteri di lotta guidata. (punti 1);

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

3.5. impiego di macchinari agricoli utilizzati nel processo di produzione alimentati a combustibili ecologici (punti 1);

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

4. Sostenibilità della produzione:

4.1. utilizzo di materie prime ottenute totalmente all'interno del sistema delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS (punti 3);

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

- 4.2. utilizzo di varietà o razze iscritte al Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L.R. 15/00) (punti 3)

valutazione e verifica: presa visione del Registro Volontario Regionale delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario a rischio di erosione (L.R. 15/00) gestito dall'ARSIAL.

- 4.3. utilizzo di materie prime proveniente da una distanza massima di 70 km dall'Area Naturale Protetta, compresi SIC e ZPS, per almeno il 50% in peso del prodotto (punti 1,5);

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

- 4.4. utilizzo di prodotti ausiliari: l'azienda utilizza prodotti che rispondano a criteri di tutela ambientale (Ecolabel, prodotti ecologici, ecc) (punti 1);

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

- 4.5. risparmio idrico: installazione di dispositivi idonei a ridurre il flusso di acqua (punti 0,5)

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

- 4.6. risparmio idrico: recupero delle acque piovane (punti 1,5);

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

- 4.7. gestione dei rifiuti: l'azienda realizza l'autoproduzione di compost dagli scarti di lavorazione e produzione di sottoprodotti (punti 1) ;

valutazione e verifica: documentazione probatoria, anche attraverso relazione di un tecnico abilitato, della conformità a tale criterio.

Articolo 8 - Iter procedurali per la concessione dell'uso del Marchio

L'iter procedurale per la concessione d'uso del Marchio è il seguente:

- 1) Il soggetto richiedente, di cui all'art 6, interessato all'uso del marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" deve presentare Domanda scritta di concessione del marchio, secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli (mod 1 - Adesione al sistema dei controlli di conformità).

Il soggetto richiedente o legale rappresentante deve compilare la Domanda in tutte le sue parti e sottoscriverla.

La Domanda, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere trasmessa agli uffici dell'Ente di gestione dell'Area Naturale Protetta di provenienza, che a sua volta la inoltra all'ARP.

Per i soggetti richiedenti situati nelle SIC/ZPS o nei territori amministrativi dei Comuni privi di Aree Naturali Protette la Domanda, in mancanza di un Ente di gestione, deve essere inoltrata direttamente all'ARP.

-
- 2) L'Area Naturale Protetta/ARP, entro 30 giorni dal ricevimento della Domanda di concessione, verifica la completezza e la congruità della documentazione presentata, nonché l'esistenza dei requisiti dichiarati.
L'eventuale mancato accoglimento della Domanda dovrà contenere l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata.
Nei casi in cui la Domanda di concessione non risulti essere corredata della documentazione richiesta, l'Area Naturale Protetta/ARP contatta il soggetto richiedente al fine di sollecitare l'invio della documentazione mancante o eventuali integrazioni necessarie ai fini della valutazione.
Il soggetto richiedente ha 30 giorni di tempo per presentare le integrazioni richieste pena la decadenza della Domanda di concessione.
Solo in caso di esito positivo dell'esame della Domanda, l'Area Naturale Protetta/ARP procederanno con le verifiche in situ.
 - 3) Le verifiche in situ vengono eseguite, secondo quanto previsto dal Piano dei Controlli (mod 2 – Check-list Scheda rilevamento prodotti), dai tecnici dell'Area Naturale Protetta o dell'ARP per verificare i requisiti stabiliti dal presente Disciplinare.
 - 4) I tecnici dell'Area Naturale Protetta/ARP, al momento della verifica in situ, rilasciano al soggetto richiedente il verbale di verifica con l'attestazione di conformità (mod 3 – Verbale di verifica) o "non conformità" (mod 4 – Rapporto di non conformità).
 - 5) Il Direttore dell'Area Naturale Protetta, a seguito del verbale di verifica rilasciato dai tecnici, trasmette all'ARP dettagliata relazione corredata di parere positivo o negativo, ovvero in caso di non conformità, deve motivare il diniego, indicando anche le eventuali azioni correttive da intraprendere, laddove tali azioni possano essere intraprese.
Nel caso di richieste provenienti da soggetti ricadenti in zone SIC/ZPS o nei territori amministrativi dei Comuni privi di Aree Naturali Protette, i tecnici ARP, trasmettono direttamente al Direttore dell'Agenzia il verbale di verifica con dettagliata relazione corredata di parere positivo o negativo, ovvero in caso di non conformità, devono motivare il diniego, indicando anche le eventuali azioni correttive da intraprendere, laddove tali azioni possano essere intraprese.
 - 6) Il Direttore dell'ARP, sentito il Dirigente responsabile del progetto "Natura in Campo", decide in merito alla concessione dell'uso del Marchio o al diniego motivato sulla base della documentazione pervenuta e/o del parere di cui al precedente punto 5);
 - 7) L'ARP comunica al soggetto richiedente e all'eventuale Area Naturale Protetta di pertinenza territoriale, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la concessione dell'uso del Marchio (mod 5 – Certificato di conformità di produzione) o il motivato diniego (mod 6 – Certificato di non conformità di produzione). Ove sia possibile per il richiedente intraprendere azioni correttive, l'ARP nella comunicazione indica tali azioni e il limite temporale entro cui il richiedente è tenuto a intraprenderle.
 - 8) L'ARP invia telematicamente, alle aziende che hanno ottenuto la concessione del Marchio, il logotipo di cui all'art. 5, previa verifica e valutazione della conformità normativa dell'applicazione del Marchio in materia di etichettatura da parte dei tecnici ARP (mod 7 – Certificato di conformità etichettatura);
 - 9) Il beneficiario ricevuta dall'ARP la conformità della propria etichetta, può riprodurre e/o applicare il logotipo "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi".
-

10) Il beneficiario del Marchio, nonché i prodotti a cui è concesso l'uso del marchio stesso, sono iscritti nell'elenco di cui all'art. 7.

Articolo 9 - Comitato del Marchio

L'ARP coordina il Comitato del Marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi", composto almeno dai seguenti membri:

- Il Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli con funzioni di Presidente, o suo delegato che la presiede;
- il Direttore dell'ARP;
- un rappresentante della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;
- il dirigente ARP responsabile del progetto Natura in Campo;
- un rappresentante della Direzione Regionale Agricoltura;
- un rappresentante dell'ARSIAL;
- uno o più rappresentanti della Federazione regionale degli Ordini provinciali dei Dottori Agronomi e Forestali;
- uno o più rappresentanti scelti dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli a turno tra le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative sul territorio regionale;
- uno o più rappresentanti scelti dal Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli tra le Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi dell'art. 13 della legge n. 349/86 e con una rappresentanza regionale.

La durata del mandato dei componenti è pari ad un anno, tacitamente rinnovabile.

Il Comitato del Marchio si riunisce periodicamente su convocazione del Presidente o del suo delegato per:

- valutare se le finalità del Marchio di cui all'art. 3 vengono efficacemente perseguite;
- esercitare un'azione di monitoraggio, coordinamento e promozione dell'uso del Marchio e del relativo Elenco dei Prodotti di cui all'articolo 7, istituito e conservato presso l'ARP;
- coordinare l'impostazione dei programmi promozionali dei prodotti agro-alimentari del Sistema AANNPP;
- valutare eventuali problemi emersi nella concessione d'uso del Marchio, in particolare per le domande respinte;
- approvare le eventuali modifiche e revisioni al presente Disciplinare.

I componenti del Comitato possono essere sostituiti da loro delegati, anche permanenti.

Il Direttore dell'ARP invia al Presidente del Comitato, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione contenente:

-
- l'elenco aggiornato dei prodotti a marchio;
 - una valutazione sul perseguimento delle finalità del marchio di cui all'art. 3;
 - eventuali problemi emersi nella concessione d'uso del Marchio, in particolare per le domande respinte;
 - ogni altro elemento utile ad esercitare un'azione di monitoraggio, coordinamento e promozione dell'uso del Marchio;
 - eventuali proposte operative per la corretta applicazione del presente disciplinare.

Articolo 10 - Controlli di conformità e Piano dei Controlli

Le verifiche sulla conformità delle aziende/imprese e loro prodotti agroalimentari a marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" sono effettuate annualmente dai tecnici dell'Area Naturale Protetta/ARP secondo le modalità previste dal Piano dei Controlli, su almeno il 30% delle aziende certificate.

Con frequenze e modalità diverse, stabilite in base al tipo e alla criticità dei prodotti, le verifiche riportate nel Piano dei Controlli possono prevedere ispezioni presso l'operatore basate su colloqui, esame di documenti, verifica delle modalità operative adottate lungo tutta la filiera produttiva (es: esame di tutte le autorizzazioni necessarie, esame della documentazione tecnica prevista per le attività di autocontrollo stabilite, ispezioni dei luoghi di produzione, trasformazione, conservazione, e commercializzazione dei prodotti, ecc.).

Gli esiti del controllo sono registrati dai tecnici dell'Area Naturale Protetta/ARP in specifici rapporti consegnati all'ARP entro 15 giorni lavorativi dalla data dell'ispezione.

Ove dalle verifiche di conformità emergano "Non conformità" (ossia non rispetto dei requisiti specificati nel presente disciplinare), queste vengono registrate dai tecnici nei rapporti consegnati all'ARP, che può anche decidere di interrompere la concessione dell'uso del Marchio. Nel caso di "Non conformità" che non pregiudicano la conformità al presente disciplinare, l'ARP si riserva di presentare formale richiesta di azioni correttive da apportare a cura dell'Impresa richiedente entro un tempo stabilito di volta in volta.

Le aziende richiedenti si impegnano a consentire ai tecnici dell'Area Naturale Protetta/ARP di svolgere i controlli previsti dall'apposito Piano dei Controlli.

Articolo 11 - Sanzioni

Salvo dolo e/o colpa grave, le non conformità provocate da un non rispetto dei requisiti stabiliti dal presente Disciplinare, possono essere sottoposte ad un sistema sanzionatorio.

Le sanzioni prevedono l'interruzione dell'uso del Marchio che va da un minimo di 30 giorni di sospensione fino alla revoca della concessione, in relazione alla gravità e/o reiterazione della non conformità rilevata.

Il Direttore dell'ARP è responsabile dell'applicazione delle sanzioni suddette. Il Dirigente responsabile del progetto "Natura in Campo" è responsabile della loro promulgazione.

Le sanzioni, con la motivazione della loro applicazione, sono comunicate all'azienda e all'eventuale Area Natura Protetta di competenza, dall'ARP attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di sospensione, l'azienda sanzionata non potrà utilizzare il Marchio per tutto il periodo stabilito; potrà tornare ad utilizzarlo solo al termine del periodo di sospensione e comunque solo dopo aver comunicato e dimostrato all'ARP di aver regolarizzato la propria posizione. L'Area Naturale Protetta/ARP si riserva di programmare le verifiche, anche in situ, per accertare l'adempimento delle condizioni richieste.

Articolo 12 - Ricorsi

Nel caso in cui l'azienda non concordi con le valutazioni sanzionatorie stabilite dall'ARP, può presentare ricorso ad un Collegio Arbitrale i cui componenti siano nominati uno da ciascuna delle parti e il terzo in comune accordo o, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma.

In caso di accordo, gli Arbitri dovranno decidere in via rituale secondo diritto, nel rispetto delle norme del Codice di Procedura Civile relative all'arbitrato rituale (art.816 e segg.).

Il ricorso dovrà essere presentato all'ARP entro 30 giorni dalla data di notifica della decisione presa dall'Agenzia.

La Camera Arbitrale è indipendente dall'ARP e i suoi giudizi sono insindacabili.

La decisione della Camera Arbitrale è comunicata all'azienda per iscritto a cura dall'ARP.

Articolo 13 - Rinuncia

L'azienda ha il diritto a rinunciare all'uso del marchio.

In tal caso deve inviare all'Area Natura Protetta e all'ARP la richiesta di rinuncia attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 14 - Azioni successive alla revoca/rinuncia

Le aziende oggetto di revoca e/o rinuncia devono:

- cessare l'uso del Marchio;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica, materiale pubblicitario di qualsiasi genere, etc. il Marchio ed ogni riferimento alla dicitura "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi";

In caso di inosservanza di tali disposizioni, l'Area Naturale Protetta/ARP si riserva di ricorrere a vie legali.

L'ARP, in caso di revoca e/o rinuncia dell'Impresa autorizzata, provvederà ad escluderla dagli elenchi pubblicati sul sito web www.naturaincampo.it e www.parchilazio.it.

Articolo 15 - Piano delle comunicazioni

L'ARP, in coordinamento con il sistema AANNPP, si impegna a sviluppare l'attività di comunicazione e promozione del marchio, "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" utilizzando tutti gli strumenti che riterrà più idonei. Tutti i prodotti che hanno ottenuto la

licenza d'uso del Marchio saranno pubblicizzati e promossi in tutte le occasioni promozionali previste dal programma dell'ARP.

L'ARP e gli Enti Parco che gestiscono le Aree Naturali Protette possono organizzare e/o partecipare ad iniziative internazionali, nazionali, regionali e locali per la promozione dei Prodotti dei Parchi.

I prodotti che beneficiano della concessione del Marchio saranno promossi e commercializzati anche attraverso la rete di punti espositivi NATURA IN CAMPO realizzati nell'ambito del Sistema Regionale delle Aree Naturali Protette.

Nel quadro del piano delle comunicazioni sarà facoltà dell'ARP rendere noti, oltre agli elenchi degli aderenti al marchio, anche sanzioni comminate e inadempienze riscontrate nel rispetto della legislazione vigente in tema di privacy.

Articolo 16 - Patrocini

In occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività svolte compatibilmente con le finalità dell'ARP e delle Aree Naturali Protette, l'ARP può concedere il patrocinio sotto forma di uso del Marchio, purché rispetti il principio della temporaneità e non sia legato ad iniziative commerciali.

Articolo 17 - Modifiche delle norme e/o delle condizioni

Copie aggiornate di tutti i documenti (es.: presente disciplinare, modelli, ecc.) collegati al Marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi" sono disponibili sul sito web www.naturaincampo.it, www.parchilazio.it o presso gli uffici delle singole Aree Naturali Protette e dell'ARP.

Qualora venissero apportate delle variazioni ai documenti sopra menzionati, l'ARP ne dà tempestiva comunicazione scritta agli Enti competenti ed alle aziende/imprese già autorizzate e/o con domanda in corso di esame.

Articolo 18 - Responsabilità civile

L'iscrizione negli elenchi dei prodotti che hanno ottenuto la concessione dell'uso del marchio non assolve l'operatore dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti/servizi forniti e, in generale, dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti.

In particolare si specifica che nessuna responsabilità può derivare all'ARP per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Impresa a terzi in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi.

Articolo 19 - Riservatezza

L'ARP vincola al segreto professionale il proprio personale e tutti coloro che, operando per suo conto, vengano a conoscenza di informazioni riservate. Atti e documenti acquisiti e riguardanti le Imprese vengono gestiti in forma riservata secondo quanto previsto del D. Lgs 196/2003 e smi.

Articolo 20 - Entrata in vigore.

Il presente Disciplinare entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Tutti gli Enti di gestione delle Aree Naturali Protette, compresi SIC e ZPS, adottano il presente Disciplinare per le finalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 21 - Norme transitorie

Per quanti intendono aderire al nuovo Disciplinare e conservano sulle proprie etichette il marchio "NATURA IN CAMPO – i prodotti dei parchi del Lazio", l'ARP provvederà, nella fase di transizione non superiore ad 1 anno, a fornire gli adesivi con il nuovo logotipo in luogo dei precedenti.

Ogni nuova concessione d'uso deve essere conforme alle disposizioni del presente Disciplinare.

Articolo 22 - Disposizioni finali

Il presente disciplinare può essere modificato, su proposta del Direttore Regionale all'Ambiente e Cooperazione tra i Popoli, dal Comitato di cui all'art. 9 con votazione a maggioranza qualificata.